

1^a TORNATA DEL 25 LUGLIO

cretata; io domanderei conseguentemente che venisse posto all'ordine del giorno per domani, e se non si può per domani, almeno per lunedì.

Vi sono ragioni anche finanziarie, oltre alle ragioni di equità, le quali consigliano a non ritardare più oltre codesta discussione. Muovo adunque preghiera alla Camera a voler consentire che almeno per lunedì venga in discussione.

RATTAZZI, presidente del Consiglio. Io mi unisco alla proposta fatta dall'onorevole Boggio, affinché venga messa all'ordine del giorno la legge che egli ha accennato; questa è veramente di grande urgenza, e se essa verrà approvata, come spero, le finanze riscuoteranno una somma di venti milioni, i quali al certo non torneranno inutili nelle strettezze attuali. Mi pare però che domani sarebbe troppo presto, essendo solo da poco stata distribuita la relazione; si potrebbe mettere all'ordine del giorno di lunedì.

BOGGIO. Sì, va benissimo, lunedì.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione e questa legge essendo finanziaria, anche secondo il voto precedente della Camera, sarà posta all'ordine del giorno di lunedì.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato De Sanctis ha la parola per presentare una relazione.

DE SANCTIS, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

RICCIARDI. Domando la parola.

DE SANCTIS, relatore. Siccome il ministro aveva promesso di non applicare la nuova leva nelle provincie meridionali senza queste modificazioni, così domanderei alla Camera che volesse discutere d'urgenza questo progetto. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

Il deputato Ricciardi ha la parola.

RICCIARDI. Io aveva domandato la parola precisamente per domandare l'urgenza dell'urgenza. (*ilarità*)

DE SANCTIS, relatore. Proporrei che fosse messo all'ordine del giorno di lunedì, tanto più che non credo che il progetto possa dar luogo a lunghe discussioni.

PRESIDENTE. Sarà messo all'ordine del giorno di lunedì dopo il progetto di legge relativo al canale del Po.

**DOMANDE DEL DEPUTATO PANATTONI INTORNO
ALLA LEGGE DEL BOLLO.**

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha la parola.

PANATTONI. Se mi permette la Camera, domanderei al commissario regio due brevissimi schiarimenti relativi alla materia del bollo di cui ci siamo fin qui occupati.

L'articolo 1 della legge del bollo dice che si considera carta qualunque materia sulla quale è disteso uno scritto o disegno che valga come atto o documento.

L'articolo 5 fissa una tassa di cinque centesimi per gli avvisi. Ora sembra che accada, per quanto mi si assicura da lettera di un legale fiorentino, un caso veramente singolare.

Siccome dal citato articolo 1 si equipara alla carta qualunque materia, così pare che qualche ministro del bollo si sia dato a credere che anche gli avvisi in lastre di marmo, le insegne ed i tavolati coi quali si fiancheggiano i fondachi debbano essere soggetti al bollo. Se non fossi male informato, ne avverrebbe un caso nuovo per Firenze, che veniva detta l'Atene d'Italia, poichè accadrebbe di dover vedere i cittadini recarsi all'ufficio del bollo col carretto per portare le tavole di marmo e i tavoloni dei fondachi alla bollatura.

Di più mi si aggiungerebbe che, non potendo imprimerli il consueto bollo su questi oggetti, vi si apponga un bollo di cera lacca.

Il mio primo quesito è dunque questo: se abbia il Governo qualche notizia di ciò, e se sia possibile che nel regno d'Italia facciasi una simile interpretazione della legge del bollo! (*Risa e conversazioni*)

PRESIDENTE. Avverto la Camera che fin dal primo giorno che si discusse questa legge l'onorevole Panattoni dichiarò che prima che si votasse per scrutinio segreto intendeva di chiedere alcuni schiarimenti al Governo. Quindi egli è nel suo pieno diritto, ed io debbo mantenerglielo.

PANATTONI. Passo al secondo quesito. Esso è il seguente.

In Toscana fin dal 30 maggio 1821 esiste una legge la quale permise la stampa di alcuni atti giudiciali, prendendo di mira la procedura dispendiosa e speciale delle graduatorie, ossia della purgazione dei beni e distribuzione dei prezzi; e considerò che sarebbero inesigibili le notificazioni manoscritte su carta bollata, segnatamente se si dovesse comunicare a ciascun creditore la copia manoscritta in bollo delle sentenze di graduatoria, che sono voluminosissime e che contengono anche tutto il progetto sull'ordine delle ipoteche.

Il legislatore non dispose allora in riguardo alla tassa del bollo; ma valutò che veniva a rendersi impossibile il purgare e mettere in graduatoria quei fondi che non avessero un grandioso valore.

La legge toscana del 1821 fu dunque una riforma di procedura e non di finanza, e limitò gli emolumenti dei copisti e dei procuratori, piuttostochè pensare a una diminuzione del bollo; imperocchè si fermò essenzialmente sul danno che risentivano i debitori e i creditori, e che interessava anche la economia dei giudizi e la possibilità di effettuare utilmente le vendite giudiziali.

Infatti quella legge ordinò precettivamente che si agevolassero le modificazioni, comandando che si stampassero codesti atti e che si limitassero le propine dei legali: dopo di che considerò che il bollo fosse formalità; meramente secondaria, giacchè volle che si apponesse